



Condizioni Generali di Fornitura

1. Definizioni e riferimenti normativi

Fornitore: Revoluce Srl con sede legale in Via Tommaso Prudenza, 9 84131 Salerno (SA), Partita IVA e Codice Fiscale 03788060048 (di seguito anche Fornitore e/o Revoluce);

Ciente o Cliente finale: persona fisica o persona giuridica, intestatario dei punti di prelievo, che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio;

Ciente Domestico: Cliente finale persona fisica che acquista energia elettrica e/o gas naturale per alimentare abitazioni a carattere familiare, locali annessi o pertinenti, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari, applicazioni relative a servizi generali in edifici superiori a 2 unità abitative e strutture abitative simili;

Ciente Business: Cliente finale che acquista energia elettrica e/o gas naturale per altri usi, diversi da quelli del cliente domestico; Cliente non disalimentabile: Cliente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura;

Parti: Fornitore e Cliente congiuntamente definiti;

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481; Tema: gestore della rete di trasmissione nazionale, responsabile del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete in alta e altissima tensione;

Distributore: gestore dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Cliente; D.lgs. 79/99: decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999);

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Mercato libero: mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e/o il gas naturale;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;

Contratto: contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale costituito dai documenti indicati all'articolo 2; Richiesta di fornitura: richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Cliente; Attivazione della fornitura: istante di effettiva esecuzione del Contratto con successione del Fornitore a quello precedente del Cliente, con erogazione della fornitura da parte del Fornitore;

Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Richiesta di fornitura: richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Cliente; Attivazione della fornitura: istante di effettiva esecuzione del Contratto con successione del Fornitore a quello precedente del Cliente, con erogazione della fornitura da parte del Fornitore;

Attivazione della fornitura: istante di effettiva esecuzione del Contratto con successione del Fornitore a quello precedente del Cliente, con erogazione della fornitura da parte del Fornitore;

Cessazione della fornitura: istante di effettiva cessazione del Contratto coincidente con un cambio fornitore, una disattivazione del punto di prelievo e/o una voltura;

Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Switching: relativamente alla fornitura di energia elettrica coincide con il cambio dell'utente del dispacciamento per il punto di fornitura attivo o con l'attribuzione all'utente del dispacciamento di un punto di fornitura nuovo o precedentemente disattivato; relativamente alla fornitura di gas naturale coincide con l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di fornitura ovvero con l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di fornitura della rete di distribuzione;

POD: point of delivery, codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia con "IT" e identifica in modo univoco il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata e prelevata dal cliente finale;

PDR: punto di riconsegna, codice numerico (composto da 14 cifre) che identifica in modo univoco l'utenza gas ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato e prelevato dal cliente finale;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;

Gruppo di misura o misuratore: insieme delle apparecchiature preposte alla rilevazione e misura da parte del Distributore dell'energia elettrica e/o del gas naturale prelevato presso il punto di fornitura;

Potenza contrattualmente impegnata: livello di potenza di energia elettrica, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata.

Potenza disponibile: potenza massima prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente sia disalimentato;

SIL: sistema informativo integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;

SI: sistema indennitario istituito con delibera ARERA ARG/elt 191/09 e s.m.i. che costituisce per il fornitore uscente uno strumento di tutela dalla morosità qualora si verificino inadempimenti contrattuali (tramite applicazione del corrispettivo CMOR);

Supporto durevole: strumento che permetta al Fornitore e al Cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

TIT: testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, allegato A alla delibera ARERA 568/2019/R/ee; **TIC:** testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/ee;

TIV: testo integrato delle disposizioni ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, allegato A alla delibera ARERA n.208/2022/R/ee;

TIVG: testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti, allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 64/09;

TIQV: testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale, allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com;

TIQE: testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, allegato A alla delibera ARERA 566/2019/R/ee;

TIMOE: testo integrato della morosità elettrica, allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com;

TIMG: testo integrato della morosità gas, allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11;

TSIND: testo integrato del Sistema Indennitario (SI) a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, allegato A alla delibera ARERA 593/2017/R/com;

TICO: testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati da ARERA, allegato A alla delibera ARERA 209/2016/R/com;

TIF: testo integrato delle disposizioni ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale, allegato A alla delibera ARERA 463/2016/R/com;

TIRV: testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com; Codice di Condotta Commerciale: per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, allegato A alla delibera ARERA ARG/com n. 366/2018;

Codice di Condotta Commerciale: per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, allegato A alla delibera ARERA ARG/com n. 366/2018;

Codice del Consumo: decreto legislativo n. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005;

Reg. 2016/679: regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in G.U.C.E n. 119 del 4 maggio 2016;

Normativa Privacy: decreto legislativo n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003. Tutte le previsioni normative e regolatorie riportate nel Contratto saranno automaticamente aggiornate alle eventuali successive modifiche ed integrazioni definite dagli enti preposti a da ARERA e disponibili sul sito web www.arera.it.

2. Contratto

2.1 Il presente contratto ("Contratto"), stipulato tra Cliente e Fornitore, è costituito dai seguenti documenti: i) le presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF"), ii) il modulo di proposta/accettazione della fornitura ("Richiesta di Fornitura" o "RDF"), iii) le Condizioni Tecniche Economiche ("CTE"), iv) la Scheda sintetica; v) i Livelli di Qualità Commerciale e Indennizzi, vi) l'Informativa privacy, vii) la Dichiarazione dei Dati Catastali dell'Immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, viii) l'eventuale Dichiarazione di Legittimo Possesso dell'Immobile, ix) l'eventuale Richiesta di Esecuzione Anticipata del Contratto, x) l'eventuale Modulo Multisito, xi) il Modulo per Diritto di Ripensamento (per Clienti Domestici), xii) il Modulo di reclamo. La comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura potrà essere trasmessa dal Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

2.2 In caso di divergenza tra le previsioni indicate nelle CGF e quelle indicate nelle CTE, prevorranno sempre le CTE in corso di validità alla data di sottoscrizione del Contratto.

2.3 Il Contratto ha ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore al Cliente presso i POD e PDR indicati nella RDF, nei limiti delle capacità degli impianti del Cliente a valle del gruppo di misura ("Impianti"), delle reti del distributore locale competente e di potenza disponibile indicati nella RDF.

2.4 L'energia elettrica e/o il gas naturale consegnato/a dal Fornitore al/i punto/i di fornitura del Cliente sarà/sono utilizzata/i direttamente dal Cliente per l'uso indicato nella RDF e non potrà/potranno essere ceduta/i a terzi. Il Cliente garantisce l'esattezza, l'attendibilità e l'autenticità dei dati riportati nella RDF e negli Allegati che dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Il Cliente si impegna a prelevare, per tutta la durata del Contratto e per i POD e i PDR indicati nella RDF, i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore.

2.5 In merito alla fornitura di energia elettrica, ai fini contrattuali verranno considerati sia la tipologia d'uso, sia la potenza imoegnata comunicata dal Distributore Locale, pertanto, tale comunicazione prevarrà rispetto a quanto eventualmente indicato dal Cliente nel Contratto.

3. Conclusione del contratto, condizioni sospensive

3.1 Il Contratto si intende concluso, anche attraverso l'operato di procacciatori e/o agenti del Fornitore ovvero tramite sito internet o sistemi telefonici avanzati (verbal order), nel momento in cui, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione, il Cliente riceva l'accettazione della RDF da parte del Fornitore ovvero, ai sensi dell'art. 1327 c.c., dall'attivazione della fornitura se precedente.

3.2 Qualora il Fornitore non dovesse attivare la fornitura o inviare l'accettazione della RDF al Cliente entro il suddetto termine la proposta di fornitura del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo.

3.3 Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto una RDF avente ad oggetto sia la fornitura di energia elettrica che di gas naturale, il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la RDF e di attivare anche una sola delle due forniture richieste. Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Cliente, ovvero si realizzino le condizioni sospensive relative all'avvio di una delle forniture, il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata e con decorrenza dalla sua attivazione.



7.6 Per il solo gas naturale (i) il Fornitore provvederà ad emettere almeno una bolletta di conguaglio per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa; (ii) qualora il tentativo di lettura delle misure da parte del Distributore non vada a buon fine, il Distributore informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità di effettuare l'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa. Nell'ipotesi di cui al punto ii), resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire l'autolettura; in mancanza, il Fornitore provvederà a fatturare sulla base dei consumi stimati.

7.7 Le quantità di energia elettrica e gas naturale prelevate dal Cliente saranno determinate moltiplicando il consumo ricavato dalle letture: a) per il coefficiente K reso disponibile dal Distributore (per l'energia elettrica); b) per il coefficiente C così previsto da ARERA tenendo conto di altitudine.

8. Uso dell'energia elettrica e del gas naturale, apparecchiature, verifiche e ricostruzione consumi

8.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l'utilizzo di energia elettrica e/o del gas naturale in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PDR del Cliente, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno arrecato anche a terzi. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella RDF relativamente alla destinazione d'uso finale dell'energia elettrica e/o del gas naturale.

8.2 Il Cliente è unico responsabile della conservazione, dell'integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui e dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare una erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore per mezzo dei propri incaricati. Nel caso di interventi richiesti dal Cliente o comunque necessari ed opportuni per verifiche del corretto funzionamento del contatore, spostamento e/o ritrattatura dello stesso, guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, ecc., il Fornitore provvederà ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative spese, nonché l'importo ad esso addebitato dal Distributore competente per l'intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione). Qualora dalla verifica risulti accertato un malfunzionamento o una manomissione del contatore, il Fornitore, fatta salva l'eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione e registrazione dei consumi, ricostruzioni che il Cliente dichiara sin d'ora di accettare, sia in ordine alle quantità che ai periodi di competenza in questione.

8.3 Il Fornitore o i suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti e alle apparecchiature del Cliente e del Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas naturale.

9. Condizioni economiche di fornitura

9.1 Per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi indicati al presente articolo e quelli indicati nelle CTE, valide per il periodo ivi indicato.

9.2 Il Cliente si obbliga a corrispondere al Revoluce i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica così come riportato nelle CPF che costituiscono parte integrante del contratto. Per i clienti domestici il prezzo tutto incluso riportato nelle CPF è comprensivo dei costi relativi alla materia prima, alle perdite di energia in rete, al capacity market, agli oneri di dispacciamento, di trasporto, di trasmissione, di sistema, di misura, di aggregazione misure, di oneri generali del servizio elettrico, ai costi di commercializzazione e vendita, alle imposte e tasse (IVA). Per i clienti non domestici altri usi il prezzo tutto incluso variabile e fisso riportato nelle CPF è comprensivo dei sopra citati costi ad esclusione dell'IVA.

9.3 Alla scadenza del periodo di applicabilità delle CTE, il Fornitore invierà al Cliente una comunicazione in forma scritta con indicazione del nuovo valore dei corrispettivi di fornitura e del nuovo periodo di applicabilità, secondo le modalità previste dall'art. 13 delle presenti CGF.

9.4 Saranno inoltre a carico del Cliente: a) ogni eventuale onere o costo addebitato dal Distributore, eventuali indennizzi CMOR o simili applicati ai sensi del precedente contratto di fornitura, dal Distributore o comunque previsti da normativa, eventuali componenti di prezzo/oneri nuovi o modificativi di precedenti corrispettivi, come definiti dalla normativa vigente a carico del cliente finale o comunque non espressamente imputabili al Fornitore; b) le imposte, le accise ed ogni ulteriore onere fiscale su di esso gravanti (esposti in bolletta con voce separata secondo normativa vigente); c) per ciascuna prestazione relativa a: i) voltura diversa da mortis causa, ii) disattivazione fornitura su richiesta del cliente, iii) variazione potenza di un punto già attivo su richiesta Cliente, iv) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato, il Cliente dovrà riconoscere i corrispettivi addebitati dal Distributore e un corrispettivo in quota fissa pari a quanto stabilito da ARERA nelle delibere n. 568/2019/R/ee, Allegato C (TIC), e n.491/2020/R/ee, Allegato A (TIV), e s.m.i.. Le prestazioni di cui al punto iii) comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui il Distributore proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa sarà richiesto una sola volta. Tali costi verranno fatturati con evidenza separata in bolletta.

9.5 In caso di discrepanza tra le disposizioni contenute nelle CGF e nelle CTE, prevarranno quelle contenute nelle CTE.

10. Fatturazione e pagamenti

10.1 Salvo diversa indicazione riportata nelle CTE, il Fornitore emetterà le fatture in formato elettronico, con la periodicità prevista dal TIF e nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione. La fattura comprende la "bolletta sintetica" e gli "elementi di dettaglio", entrambi i documenti redatti ai sensi della delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014 e s.m.i.

10.2 La modalità prevista per il pagamento delle bollette è esclusivamente addebito automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata. La frequenza di fatturazione per la Fornitura di energia elettrica o gas contiene i corrispettivi da fatturare al Cliente ed è emessa ogni mese.

10.3 Il cliente con la somministrazione di energia elettrica prende atto, salvo diversa indicazione riportata nelle CTE, che l'unico formato di invio delle bollette è quello digitale o attraverso il download presso l'area riservata disponibile su www.revoluce.it, sostituendo a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuare il pagamento. Nel caso in cui il Cliente richieda una copia di una fattura per uno specifico periodo di competenza, per il quale si era già provveduto all'invio, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale o comunque in ogni caso disponibile nell'area riservata del sito www.revoluce.it. Il Fornitore emetterà le fatture in formato

elettronico, con la periodicità prevista dal Testo Integrato Fatturazione (TIF) e nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione.

10.4 Le fatture conterranno gli importi corrispondenti all'energia elettrica e al gas naturale consumati da ogni punto di prelievo nel periodo di riferimento e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro tempore ivi compresi gli importi addebitabili al Cliente, in base alla normativa vigente, a titolo di CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario.

10.5 La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili ovvero di comunicazione dei consumi da fatturare, il Fornitore darà luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio, fatta salva l'applicazione dell'art. 2033 codice civile.

10.6 Nel caso in cui non fossero disponibili i dati di misura dell'energia elettrica prelevata dal Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base della propria miglior stima dei consumi del sito di prelievo per il periodo di competenza. Per la definizione dei consumi da fatturare, il Fornitore utilizzerà, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente con le modalità e le tempistiche indicate in bolletta e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, messi a disposizione dal Distributore ovvero calcolati dal Fornitore utilizzando i dati storici disponibili. L'eventuale conguaglio sarà effettuato a partire dal primo ciclo di utile di fatturazione successivo, fatta eccezione il caso di perdurante mancanza di dati forniti dal Distributore.

10.7 La bolletta trasmessa al Cliente è una copia della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema DI Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente (L. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018).

10.8 La guida alla lettura della bolletta, contenente la descrizione completa delle singole voci riportate in bolletta, è disponibile sul sito internet www.revoluce.it

10.9 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente sarà emessa la bolletta di chiusura nella quale saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, compresi quelli risultanti in base alla lettura finale da parte del Distributore.

10.10 Salvo diversa indicazione riportata nelle CTE, la data di scadenza della bolletta è fissata a 7 (sette) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta dovrà essere effettuato per l'intero importo, non essendo consentiti pagamenti parziali, sospesi, differiti o ridotti o compensazioni, neanche in caso di contestazione e/o di reclamo e/o richiesta di rettifica della bolletta, tranne nei casi in cui, trattandosi di Cliente consumatore, ciò sia consentito dal Codice del Consumo. Relativamente ad eventuali somme a credito del Cliente, il Fornitore, previa emissione di apposito documento fiscale, potrà provvedere al pagamento mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario o altri strumenti di pagamento scelti dal Fornitore. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore, accettando sin d'ora tali metodi di pagamento.

10.11 In caso di ritardo pagamento di una o più fatture, il Fornitore addebiterà al Cliente gli interessi di mora nella misura pari al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 fatto salvo quanto previsto dalla del. 229/01 e s.m.i..

10.12 Il Fornitore si riserva inoltre il diritto di: i) addebitare al Cliente: i) eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di 30,00 euro per ogni sollecito, oltre spese postali correlate; ii) eventuali oneri per storno addebito su conto corrente fino ad un massimo di 5,00€ per ogni storno; iii) eventuali oneri per storno addebito su carta di credito fino ad un massimo di 1,00€ per ogni storno; iv) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei costi di recupero; v) richiedere al Distributore la sospensione della fornitura secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11 che segue; (vi) intraprendere ogni azione in sede giudiziale o stragiudiziale, a tutela dei propri diritti, compresa la risoluzione del contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

10.13 In caso di ritardo o parziale pagamento, il Fornitore si riserva inoltre il diritto, ai sensi dell'art. 1194 c.c., di imputare i pagamenti ricevuti prima agli interessi moratori e/o legali nel caso di Cliente "buon pagatore", poi alle maggiori spese di riscossione e quindi al capitale.

10.14 Revoluce non prevede il Bonifico Bancario e il Bollettino Postale come modalità di pagamento per la fornitura di energia se non nei casi di recupero del credito a seguito di messa in mora o per il pagamento del Canone RAI. Qualora il cliente dovesse utilizzare tale modalità di pagamento al di fuori dei casi precedentemente citati, al cliente sarà applicata una commissione di 1,00€/Mese per l'assegnazione di un IBAN dedicato al fine di consentire a Revoluce una registrazione automatica del pagamento, qualora il cliente non dovesse utilizzare l'IBAN dedicato, saranno applicate spese di registrazione e incasso pari a 5,00€ per ogni bonifico effettuato dal cliente. Tale importo è pari al costo tenuto da Revoluce per le risorse umane dedicate alla registrazione manuale degli avvenuti pagamenti.

10.15 Per ogni richiesta d'incasso automatica su conto corrente o carta di credito/ prepagata non andata a buon fine per insufficienza fondi, storno da parte del cliente, altre motivazioni legate al mandato saranno addebitati 5,00 €. A titolo di contributo amministrativo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di connessione (aumenti di potenza, voltture, nuovi allacci, ecc...) di cui alla Delibera ARERA ARG/elt 198/11 saranno addebitati 60,00 € per servizio. Resta inteso che il costo della prestazione è interamente a carico del cliente.

10.16 Revoluce si può avvalere della modifica unilaterale del contratto di cui al successivo art. 13 qualora nel periodo di validità del contratto di fornitura si presentino evoluzioni del mercato sostanzialmente differenti rispetto a quelle iniziali e/o per sopravvenuti provvedimenti di Pubbliche Autorità del settore elettrico e/o modifiche del sistema tariffario che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato concluso. Resta inteso che tali variazioni saranno applicate solo in caso di modifiche alle condizioni economiche superiori al +/- 15% sia in positivo che in negativo.

10.17 I bonus riconosciuti al cliente in relazione a determinate promozioni avviate dal Fornitore dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di riconoscimento formale del bonus stesso. Allo scadere dei 12 mesi eventuali importi residui dei bonus non utilizzati saranno annullati e non più fruibili dal cliente. L'utilizzo dei bonus è consentito nella misura massima del 20% rispetto alla spesa mensile del cliente. L'utilizzo dei bonus dovrà essere richiesto dal cliente accedendo alla propria area riservata fino al raggiungimento della misura massima di utilizzo (20% mensile) o dell'importo dei bonus residui. È espressamente esclusa la possibilità per il cliente di richiedere il rimborso dei bonus maturati in altre modalità. Tutti i bonus saranno applicati in acconto e saranno confermati solo dopo 12 mesi dall'applicazione e solo se tutti i pagamenti risultano essere regolari. È quindi diritto e facoltà del fornitore eliminare tutti i bonus ricevuti e non maturati dal cliente nei 12 mesi precedenti qualora risultino fatture pagate in ritardo o non pagate. Altresì il Fornitore può sospendere in qualsiasi momento la promozione e/o l'applicazione di eventuali bonus ulteriori fermo restando la validità dei bonus confermati e maturati fino a quella data.

10.18 Il cliente ha diritto alla Soddisfatti o Rimborsati nel caso in cui entro e non oltre 10 giorni dal termine del terzo mese di fornitura invii formale Recesso al Fornitore riportando in maniera chiara e dettagliata le motivazioni per cui esercita tale facoltà facendo specifico richiamo ai punti delle CGF che Revoluce non ha rispettato e richiede la restituzione di quanto speso fino a quel momento fermo re-



stando il pagamento dei corrispettivi, fino a chiusura contrattuale, alle condizioni applicate dall'ARERA per il mercato di maggior tutela. Il cliente, partecipando a specifiche attività segnalate di volta in volta dal fornitore, avrà diritto a ricevere dei bonus espressi in Euro, in kWh o in %.

10.19 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalando altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di v di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

10.20 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 €, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); b) nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); c) nei casi di cui al punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); d) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviare separatamente da questi ultimi; e) è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; f) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

10.21 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informare il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

10.22 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

10.23 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50,00 €; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

10.24 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 10.19, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

11. Procedura di messa in mora e sospensione della fornitura

11.1 In tutti i casi di morosità del Cliente, il Fornitore potrà procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PDR in fornitura, nel rispetto delle seguenti modalità: (i) fornitura di energia elettrica: messa in mora del Cliente, eventuale riduzione di potenza per utenti in BT, sospensione della fornitura, interruzione della fornitura secondo la tempistica, la fattibilità e le modalità stabilite nella normativa vigente pro tempore; (ii) fornitura di gas naturale: messa in mora del Cliente, chiusura del punto di fornitura per sospensione della fornitura per morosità/interruzione della fornitura per morosità, cessazione amministrativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente pro tempore

11.2 La lettera di costituzione in mora potrà essere inviata a mezzo raccomandata, anche elettronica, e/o PEC a partire dal giorno successivo la scadenza della bolletta.

11.3 Per la fornitura di energia elettrica: (i) decorsi 25 (venticinque) giorni solari dalla costituzione in mora, per i clienti finali connessi in bassa tensione, il Fornitore potrà richiedere, decorsi ulteriori tre giorni lavorativi, la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza; in ogni caso, (ii) decorsi 40 (quaranta) giorni solari dalla costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere, decorsi ulteriori tre giorni lavorativi, la sospensione della fornitura. Per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Distributore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento si perfezioni, procederà con la sospensione integrale.

11.4 Per la fornitura di gas naturale decorsi 40 (quaranta) giorni solari dalla costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura.

11.5 L'effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di distribuzione, trasporto e dispacciamento oggetto di Contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionari dei servizi di distribuzione, trasporto e dispacciamento).

11.6 Qualora sussistano i presupposti previsti dal Sistema Indennitario, il Fornitore, a seguito del cambio fornitore da parte del Cliente, potrà presentare una richiesta di indennizzo CMOR.

11.7 Relativamente alla fornitura di gas naturale, in caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore la copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, copia della risoluzione del Contratto, copia del Contratto di fornitura o dell'ultima bolletta pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto nonché

ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

11.8 Il Fornitore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti di energia elettrica o gas naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. L'effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di gas naturale il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, pari ai costi effettivamente sostenuti e richiesti dal Distributore oltre a quanto previsto all'art 11 dal TIV. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.

11.9 Nel caso di morosità di Cliente non disalimentabile ai sensi dell'art. 23 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta Delibera in modo tale che il Cliente non venga disalimentato.

12. Garanzie e Assicurazione clienti finali gas

12.1 Revoluce non richiede deposito cauzionale fintanto che verrà mantenuta tale modalità di pagamento ovvero l'addebito automatico in conto corrente (SDD) o carta di credito/prepagata registrata (Token). In caso di revoca del mandato SDD, il cliente sarà tenuto a versare a titolo di garanzia un deposito cauzionale di importo: a) per l'energia elettrica pari a 25,00 € (euro venticinque/00) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata così come rilevata dal distributore locale e riportata sul portale SLI; b) per il gas naturale pari a 75,00 € (euro settantacinque/00). Revoluce provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora l'addebito del deposito cauzionale non andrà a buon fine per cause non imputabili a Revoluce, la stessa si riserva di dare atto alla risoluzione contrattuale così come previsto dall'art. 14.

12.2 Il Fornitore ha la facoltà di raddoppiare il valore del deposito cauzionale e della garanzia di cui sopra qualora: (i) il Cliente sia stato costituito in mora, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta; o (ii) il Cliente non abbia pagato il deposito di cui sopra ed il Fornitore lo abbia costituito in mora, con riferimento ad almeno una bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta. Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale raddoppiato eventualmente richiesto, il Fornitore può attivare le misure di cui all'articolo 11 o all'articolo 15.

12.3 Le modalità per il rilascio delle garanzie indicate potranno variare secondo quanto eventualmente stabilito da ARERA e comunicato dal Fornitore al Cliente in bolletta. Il Fornitore, inoltre, potrà richiedere l'adeguamento dell'ammontare della garanzia o del deposito cauzionale, in tal caso addebitando il relativo importo nella prima bolletta utile, nel caso in cui: i) si verificino modifiche della normativa vigente o delle condizioni di approvvigionamento o del mercato che incidano sul corrispettivo pattuito o su altri oneri legati alla fornitura oggetto del Contratto; ii) si verifichi un incremento dei consumi effettivi del Cliente; iii) il Cliente, ad insindacabile giudizio del Fornitore, risulti non essere in possesso dei requisiti di rating, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dallo stesso, ovvero in caso di mutamenti della sua solidità creditizia; iv) in caso di ritardo da parte del Cliente, superiore a 5 (cinque) giorni, al pagamento anche di una sola bolletta o nell'adempimento di altro obbligo derivante dal Contratto.

12.4 Nel caso di escussione, totale o parziale, della garanzia il Cliente sarà tenuto a ricostituire l'ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Nel caso di utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale da parte del Fornitore, il Fornitore addebiterà l'ammontare e la ricostituzione del deposito cauzionale nella prima bolletta utile.

12.5 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

13. Integrazioni, Modifiche e Cessione del Contratto

13.1 Il Fornitore si riserva, in applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM e s.m.i. dell'ARERA (Codice di Condotta Commerciale), la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e per giustificato motivo, unilateralmente le CTE del Contratto, dandone regolare comunicazione scritta al Cliente, tramite supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente finale. Tale preavviso, fatto salvo il verificarsi della condizione all'art. 10.15, non potrà essere inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto il termine di preavviso dovrà essere non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. Per "giustificato motivo" si intendono sopravvenuti motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali.

13.2 Nel caso di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, nell'arco dei 12 mesi, che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadeo o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, lo stesso dovrà darne comunicazione al Cliente in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente finale, con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi.

13.3 Prima dell'accettazione del contratto o comunque prima dell'ingresso in fornitura, Revoluce si riserva la facoltà d'inviare una richiesta automatica d'incasso sul conto corrente e/sulla carta di credito e/o sulla carta prepagata del cliente per un importo massimo di 1,00€ (euro uno/00) al fine di verificare la validità del sistema di pagamento scelto dal cliente. Su espressa richiesta del cliente la richiesta d'incasso potrà essere dell'importo scelto dal cliente. Qualora per tre volte consecutive il tentativo di incasso da parte di Revoluce in conto corrente (SDD) o carta di credito registrata (Token) non vada a buon fine, l'addebito automatico sarà disattivato e Revoluce provvederà a fatturare deposito cauzionale. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il contratto con Revoluce non si conclude, l'intero l'importo incassato sarà restituito entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto. Nel caso in cui il contratto con Revoluce si conclude regolarmente, il cliente potrà utilizzare l'importo incassato come credito per il pagamento della fornitura.

13.4 Le stesse modalità di comunicazione vengono applicate alle condizioni tecnico economiche in



scadenza (c.d. rinnovo contrattuale).

13.5 In mancanza di detta comunicazione da parte del Fornitore, le CTE in quel momento applicate si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione del Fornitore.

13.6 La comunicazione di modifica unilaterale del Contratto dovrà contenere l'istestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", nonché il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; l'illustrazione dei contenuti e degli effetti della modifica proposta; la decorrenza della modifica proposta; i termini e le modalità di recesso nel caso in cui il Cliente non intenda accettare le nuove condizioni economiche comunicate dal Fornitore. La comunicazione di modifica unilaterale di clausole contrattuali non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la modifica unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto. Eventuali offerte commerciali promozionali, sia rivolte a tutti i Clienti, sia mirate per il singolo Cliente, che comportano modifica dei corrispettivi in senso più favorevole al Cliente non potranno essere considerate modifiche contrattuali che danno diritto al Cliente stesso di esercitare la facoltà di recesso.

13.7 Nel caso in cui non intenda accettare le nuove condizioni proposte, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione via raccomandata A/R (anticipata via e-mail) o PEC che dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di modifica delle condizioni. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui la modifica delle condizioni avrebbe trovato applicazione. La comunicazione di cui sopra non è dovuta e, pertanto, non si applicherà il presente articolo, in caso di variazione dei corrispettivi che derivino dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente sarà informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

13.8 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni non previste e obbligatoriamente imposte da leggi, regolamenti, provvedimenti normativi o di pubbliche autorità, inclusa ARERA. Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico o del gas naturale, modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi o misura dell'energia elettrica o del gas naturale, rilevanti mutamenti delle condizioni di mercato che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali il Contratto è stato stipulato, il Fornitore avrà la facoltà di modificare il Contratto, comunicando tali modifiche al Cliente così come disposto dall'articolo 13 della Delibera 426/20. Le modifiche avranno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore. In caso di mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore, il Cliente potrà recedere dal Contratto con le modalità indicate al precedente art. 13.8.

13.9 Il Fornitore potrà cedere il Contratto a soggetti che siano in grado di garantire il medesimo servizio al Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., che presta sin d'ora il suo consenso alla cessione.

13.10 Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore.

13.11 È facoltà del Fornitore cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale di cui al presente Contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, presta sin d'ora la propria accettazione alla cessione del credito.

14. Limitazioni di responsabilità, impossibilità sopravvenuta e forza maggiore

14.1 Il Fornitore non è responsabile di:

- a)** eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas naturale a valle del POD e/o del PDR, ancorché originati a monte del punto stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del misuratore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore e/o del Cliente; in quanto lo stesso esercita attività d'impresa di acquisto e vendita di energia, senza esercizio di attività di produzione, di trasmissione e distribuzione, tutte attività compiute da terzi soggetti;
- b)** mancata autorizzazione o revoca da parte del Cliente, ovvero dell'Istituto di credito, dell'addebito in conto corrente (SEPA);
- c)** di incidenti o esplosioni di qualsiasi tipo in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza;
- d)** eventuali inadempimenti, anche parziali o ritardati, dovute a fatto o atto del Gestore di Rete, del Trasportatore Gas e/o del Distributore e/o di terzi;
- e)** danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna o qualità dell'energia elettrica e/o del gas naturale (es: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ecc.);
- f)** malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, del Cliente e/o di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi;
- g)** inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore;
- h)** ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione della somministrazione derivanti da fatto del Cliente, da leggi o regolamenti applicabili, anche in tema di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica;
- i)** danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o da soggetti terzi, a causa di sospensioni o interruzioni dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente;
- l)** eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo della somministrazione;
- m)** in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura;
- n)** in caso di volta o altra operazione sull'utenza richiesta dal cliente e/o eseguita a seguito segnalazione del Distributore;
- o)** in caso di applicazione di penali, extracosti, perdita di bonus, sconti o simili da parte del precedente fornitore a causa del recesso anticipato e/o per mancato rispetto delle tempistiche di recesso previste dalle condizioni contrattuali con la vendita precedente, qualora diverse da quelle normativamente previste e nonostante i mandati di cui al precedente art. 5, in quanto ignote al Fornitore al momento della stipula. Quanto previsto al precedente comma, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

14.2 Ove dovessero intervenire provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta dovesse attenersi all'intera prestazione a carico del Fornitore, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione e, comunque, in un termine non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni di calendario, il Contratto si intenderà risolto. In caso di impossibilità parziale il Fornitore potrà recedere con un termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso contrario il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la possibilità del Cliente di recedere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con un preavviso di giorni 60 (sessanta). Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a forza maggiore. Per evento di forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza, di carattere locale, nazionale od internazionale, non direttamente imputabile ad una delle

Parti, che non sia stato possibile impedire o prevedere usando l'ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto da parte del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendi, black-out ed altre cause consimili, impedimenti tecnici o fisici di carattere straordinario ed imprevedibile del sistema di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione del gas naturale o dell'energia elettrica, regolamenti o ordini di pubbliche autorità, modifiche normative, scioperi, sabotaggi, guerre, terremoti, frane, slavine, inondazioni o altre calamità naturali).

15. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

15.1 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Fornitore avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, per mezzo di comunicazione a mezzo PEC, ovvero a mezzo lettera raccomandata a/r, nei seguenti casi: a) messa in stato di liquidazione del Cliente; b) avvio di procedura concorsuale in danno del Cliente; c) dichiarazione di stato di insolvenza del Cliente; d) modifica degli organi rappresentativi del Cliente; e) iscrizione del Cliente nell'elenco protesti; f) avvio di procedura esecutiva in danno del Cliente; g) iscrizione del Cliente o degli organi rappresentativi nel registro degli indagati; h) condanna penale in danno del Cliente o degli organi rappresentativi; i) interruzione o sospensione delle attività produttive del Cliente; l) mancata costituzione (o ricostituzione), ove richiesta, delle garanzie; m) inefficacia del contratto di dispacciamento o del contratto di trasporto per cause non imputabili al Fornitore; n) impossibilità di procedere alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore o) mancata autorizzazione o revoca da parte del Cliente, ovvero dell'Istituto di credito, dell'addebito in conto corrente (SEPA); p) ritardo pagamento della bolletta superiore a trenta (30) giorni dalla data di scadenza; q) mancato o parziale pagamento della bolletta; r) prelievo abusivo o manomissione del contatore; s) violazione da parte del Cliente del divieto di sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; t) mancato uso dell'energia elettrica e/o del gas naturale per gli usi dichiarati dal Cliente; u) dati del Cliente non domestico non veritieri; v) Cliente vincolato da impegni contrattuali con altro Fornitore; z) sussistenza di obbligazioni insolute del Cliente nei confronti di altro fornitore.

15.2 Per la fornitura di gas naturale costituiscono inoltre cause di risoluzione del Contratto da parte del Fornitore: i) la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas (Delibera ARERA 108/2006 e s.m.i. pubblicata in GURI n. 153 SO n.158 del 4 Luglio 2006); ii) l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. (pubblicata sul sito internet www.autorita.energia.it in data 29.7.2011)

15.3 Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto, senza preavviso né indennizzo alcuno, nell'ipotesi di forza maggiore. Analogamente, le Parti non sono reciprocamente responsabili per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, a cause non dipendenti dalla loro volontà.

15.4 Nell'ipotesi in cui il Fornitore non sia utente del dispacciamento dell'energia elettrica e del servizio di trasporto del gas naturale, il Contratto fra il Fornitore ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Delibera n. 258/2015/R/com si risolva il contratto fra l'utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/ee e s.m.i., che saranno successivamente comunicati e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia/ultima istanza/tutele gradual.

15.5 Nei limiti di legge, rimarranno a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.

16. Comunicazioni

16.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto si intenderà validamente effettuata: (i) se inviata al Cliente, all'indirizzo indicato nella RDF; (ii) se al Fornitore, presso l'indirizzo indicato nelle presenti CGF o via PEC.

16.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche inserendo apposita nota in bolletta; restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedano una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

16.3 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto

17. Indennizzi automatici

17.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali previsti dalla normativa di settore e riportati nell'allegato "Livelli di qualità e indennizzi". Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale e di fatturazione verranno erogati in conformità alla normativa di settore vigente (TIQE, RQDG, TIQV e TIF) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima bolletta utile ovvero rimessa diretta e comunque entro e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative, senza riconoscimento in merito a responsabilità.

18. Richieste di informazioni, reclami e tentativo di conciliazione

18.1 Il Cliente può inviare richieste di informazioni o reclami scritti al Fornitore utilizzando i seguenti canali: a) Servizio Clienti al 089 0977 647; b) Sito internet: www.revoluce.it; PEC: revoluce@pec.it ovvero tramite ulteriori modalità che il Fornitore si riserva di indicare in bolletta, sul proprio sito internet.

18.2 Per ogni comunicazione il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificarlo ed inviare la risposta: a) nome e cognome/ragione sociale; b) indirizzo di fornitura; c) per Cliente Domestico indirizzo di residenza, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto; e) il codice POD o PDR identificativo del punto di prelievo; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

18.3 Le comunicazioni del Fornitore relative alla fornitura potranno essere inviate anche tramite messaggio istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc), cui farà seguito ulteriore comunicazione a mezzo e-mail o, in mancanza, tramite nota in bolletta. A tal fine, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo e-mail ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

18.4 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

18.5 Il Cliente potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie a) la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'ARERA. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura



sono consultabili sul sito www.arera.it/it/consumatori/conciliazione. Tale procedura è gratuita; b) la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione, iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi è consultabile anche sul sito www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.

18.6 Le Parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione. Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo a Revoluce s.r.l., in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.

19. Imposte e tasse

19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

19.2 Fatta salva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte, il Fornitore svolgerà il ruolo di sostituto di imposta e ad effettuare le dichiarazioni all'ufficio tecnico di finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

19.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere e a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta e comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente.

19.4 Ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, il Cliente assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni effettuate. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore tempestivamente ogni variazione di domicilio e/o residenza, di modifica d'uso delle forniture, dell'entità del fabbisogno di fornitura e ogni altra situazione che possa determinare una diversa applicazione dei corrispettivi e/o delle imposte e/o tasse, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei dati e dei relativi aggiornamenti.

19.5 Qualsiasi riduzione e/o esenzione in termini di imposte e/o tasse avrà decorrenza dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della documentazione completa debitamente sottoscritta dal Cliente in originale, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente tale decorrenza. In caso di mancato invio della documentazione o di documentazione incompleta, il Fornitore applicherà il regime fiscale ordinario e gli eventuali costi derivanti al Fornitore dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette saranno addebitati al Cliente.

19.6 Nel caso in cui il Cliente non sia il proprietario dell'immobile presso il quale viene effettuata la fornitura, con la sottoscrizione del Contratto egli garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e.

19.7 Il Fornitore avrà il diritto di rivalersi nei confronti del Cliente per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'amministrazione finanziaria al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale.

20. Legge applicabile e foro competente

20.1 La legge applicabile al Contratto è quella Italiana. La competenza per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del Contratto è: a) per il Cliente Domestico, Consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2005, del Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, del Foro della sede legale del Fornitore, con esclusione di qualsiasi Foro concorrente.

21. Privacy e riservatezza

21.1 Il Cliente dichiara di aver ricevuto da parte del Fornitore l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, allegata al Contratto e pubblicata sul sito web. Per maggiori informazioni si rinvia espressamente alla "Nota informativa Privacy" allegata al Contratto.

21.2 Le Parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali, comunque, siano venute a conoscenza in ragione del Contratto. Le Parti si impegnano a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, durante la vigenza del Contratto e per i cinque anni successivi.

21.3 Il Fornitore potrà citare a fini promozionali il Cliente, l'area merceologica e l'area territoriale in cui esso opera. **20.4** Il Cliente potrà rendere noto a terzi che le forniture di energia sono assicurate dal Fornitore, mantenendo comunque riservati particolari tecnici, economici e commerciali.

21.5 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente acconsente al trattamento dei dati sensibili e personali. **20.6** Il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento GDPR UE n. 679/2016 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati personali relativi agli interessati in forma elettronica e/o manuale, secondo lealtà e correttezza secondo la normativa di riferimento. I dati potranno essere trattati dal Fornitore direttamente o tramite prestatori di servizi di sua fiducia, che assumeranno la veste di responsabili del trattamento, per la finalità previste dall'informativa privacy fornita, tra cui quelle per fini amministrativo-contabile (ivi comprese le attività di analisi del merito creditizio e di recupero del credito) di marketing e pubblicità. Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento GDPR UE n. 679/2016 dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, il Cliente e/o l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli e di opporsi al trattamento.

22. Disposizioni finali

22.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, intervenuta tra le Parti sulle medesime attività, incluso l'eventuale precedente contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra le Parti che si intende, pertanto, novato dal presente Contratto, fatto salvo il pagamento da parte del Cliente delle precedenti partite economiche e degli importi a conguaglio di cui a tale precedente contratto.

22.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo, impegnandosi le Parti a negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle.

22.3 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni